



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 25 giugno 2021

OGGETTO: Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2020

Premessa

La presente circolare (da ora in avanti “Raccolta”) costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

Tale documento è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:

- per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, come previsto dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto nonché
- per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale *ex art. 36-ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L’obiettivo della Raccolta è quello di offrire, in omaggio ai principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell’ottica del potenziamento della *tax compliance*, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale; la circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.

La Raccolta, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, e dell’8 luglio 2020, n. 19/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2020.

Al fine di consentirne una più agevole consultazione, viene confermata l’esposizione argomentativa per paragrafi che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2021 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo). Peraltro i singoli paragrafi sono strutturati in modo autonomo e indipendente, al fine di consentire ai contribuenti, ai CAF e ai professionisti di selezionare le questioni di interesse, senza dover consultare l’intero documento. Si è ritenuta, infatti, preminente l’esigenza di semplificare e velocizzare la consultazione dei paragrafi,

di per sé sufficienti per l'approfondimento di singole questioni, vista la varietà degli argomenti trattati.

Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile anche ai singoli contribuenti per risolvere dubbi interpretativi in relazione a specifiche casistiche.

La presente circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

La circolare contiene, inoltre, l'elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare, al fine dell'apposizione del visto di conformità, e conservare. Coerentemente, in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificatamente indicata nella circolare. Rimane fermo il potere di controllo dell'Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui all'art. 38 del medesimo decreto. A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d'imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del citato DPR n. 445 del 2000.

Spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità (Rigo E4)

Art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR

Aspetti generali

La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di:

- motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle **limitazioni permanenti delle capacità motorie** della persona con disabilità;
- motoveicoli e autoveicoli, **anche non adattati**, per il trasporto di persone con **handicap psichico** o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di invalidi con **grave limitazione della capacità di deambulazione** o persone affette da pluriamputazioni;
- autoveicoli, anche non adattati, per il **trasporto dei non vedenti e sordi**.

Acquisto di veicoli con obbligo di adattamento

Per il portatore di *handicap* con **ridotte o impedito capacità motorie permanenti** il diritto all'agevolazione è condizionato all'adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio da cui lo stesso è affetto.

Il disabile deve essere in possesso di una certificazione della Commissione medica per *l'handicap* (l. n. 104 del 1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc., che attestino le ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori. In quest'ultima ipotesi non è necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato (***Circolare 15.07.1998 n. 186***).

Gli adattamenti del veicolo possono essere riferiti al sistema di guida, alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli.

Gli adattamenti riferiti al sistema di guida devono corrispondere a quelli prescritti dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida e spettano ai soli portatori di *handicap* con ridotte o impedito capacità motorie titolari di patente speciale. Si considera ad ogni effetto "adattato" anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

Gli adattamenti riguardanti la carrozzeria o la sistemazione interna dei veicoli sono quelli richiesti per mettere il disabile in condizione di accedervi e devono potersi obiettivamente connettere alla necessità di utilizzo da parte del soggetto disabile, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, che a causa della natura del suo *handicap* è impossibilitato ad avere un'autonoma capacità di deambulazione.

Gli adattamenti al veicolo, sia se riferiti al sistema di guida sia se riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli, devono sempre risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

Per i soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, titolari di patente speciale, **la detrazione spetta sempre** che il veicolo sia adattato al sistema di guida o anche alla carrozzeria e alla sistemazione interna del veicolo, per consentire al disabile di guidare.

Invece, per i soggetti con ridotte o impedito capacità motorie, non titolari di patente speciale, **la detrazione spetta a condizione** che gli adattamenti siano riferiti alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli per consentire l'accompagnamento del disabile (*Circolare 31.07.1998 n. 197*, e *Circolare 15.07.1998 n. 186*).

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti:

- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole;
- altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra *l'handicap* e la tipologia di adattamento (*Risoluzione 08.08.2005 n. 117/E*).

Non può essere considerato "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di *optional*, o l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità.

Dette spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa (euro 18.075,99), devono essere state sostenute nei quattro anni dall'acquisto del veicolo e non sono rateizzabili (*Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 4.8*).

Nel caso in cui, per una sopravvenuta disabilità, sia necessario adattare un veicolo acquistato in precedenza senza agevolazioni, le spese per l'adattamento concorrono al limite massimo di spesa di euro 18.075,99, consentito nell'arco di quattro anni per l'acquisto e la manutenzione dei veicoli adattati. Tale arco temporale decorre dalla data di iscrizione dell'adattamento nella carta di circolazione.

Acquisto di veicoli senza obbligo di adattamento

Hanno diritto alla detrazione per l'acquisto dei veicoli senza vincolo di adattamento:

- gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- i soggetti con *handicap* psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- i non vedenti;
- i sordi.

Gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni per accedere alla detrazione devono essere riconosciuti in situazione di *handicap grave*, definita dall'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'*handicap* di cui all'art. 4 della citata l. n. 104 del 1992. La medesima Commissione deve certificare l'appartenenza alla categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni (*Circolare 11.05.2001 n. 46/E*).

La grave limitazione permanente della capacità di deambulare o le pluriamputazioni possono risultare, inoltre, da certificazione di invalidità rilasciata da una Commissione medica pubblica diversa da quella di cui all'art. 4 della l. n. 104 del 1992 che deve fare esplicito riferimento alla gravità della patologia e all'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore. In tale caso, è possibile, pertanto, prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'*handicap* da parte della Commissione medica di cui all'art. 4 della l. n. 104 del 1992 (*Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 5.2*).

La mancanza degli arti superiori, ai fini del godimento del beneficio della detrazione per l'acquisto dell'autoveicolo, può prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'*handicap* da parte

della Commissione istituita ai sensi dell'art. 4 della l. n. 104 del 1992 (*Risoluzione 25.01.2007 n. 8/E*).

La situazione di *handicap* grave (art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992) che comporta la grave limitazione della capacità di deambulazione deve sussistere al momento dell'acquisto del veicolo; se successivamente viene meno, ma prima del decorso dei 4 anni, le quote residue continuano ad essere detraibili (*Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 3.2*).

La persona in possesso della certificazione di *handicap grave* (art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992) **ricosciuto solo nella sfera individuale e relazionale, e non anche in quella motoria, non può** usufruire della detrazione per l'acquisto dell'auto, salvo che ottenga, dalla richiamata Commissione per l'accertamento dell'*handicap*, **una certificazione integrativa** che espressamente attesti l'esistenza della grave limitazione della capacità di deambulazione (*Risoluzione 16.08.2002. n. 284/E*).

Le persone con *handicap* **psichico o mentale** per fruire delle agevolazioni fiscali devono essere titolari dell'indennità di accompagnamento. In tali casi, lo stato di *handicap* grave di cui all'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, può essere attestato dal certificato rilasciato dalla Commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso **evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale** della stessa. Non è idonea la certificazione che attesti genericamente che il soggetto è invalido "con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita". Tale certificazione, infatti, ancorché rilasciata da una Commissione medica pubblica non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale (*Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 5.1*).

Il verbale di invalidità civile con cui un minore è ritenuto «*affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000)*» è sufficiente per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Le persone affette da sindrome di Down rientrano nella categoria dei portatori di *handicap* psichico o mentale. Ai fini delle agevolazioni per tali soggetti è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base. Resta fermo che anche tali soggetti devono essere titolari dell'indennità d'accompagnamento (*Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 5.3*).

La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto dell'auto non è preclusa nei casi in cui l'indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente Commissione per

l'accertamento di invalidità, sia sostituita da altre forme di "assistenza" alternative all'indennità di accompagnamento (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un Ente pubblico) (***Circolare 23.04.2010 n. 21/E***).

Le agevolazioni fiscali non competono, invece, ai minori titolari dell'indennità di frequenza. Quest'ultima indennità è riconosciuta, infatti, a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei suddetti minori ed è, tra l'altro, incompatibile con l'indennità di accompagnamento.

Si considerano non vedenti ai fini delle agevolazioni in argomento le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Gli artt. 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi (***Circolare 30.07.2001 n. 72/E***).

Si considerano sordi ai fini delle agevolazioni in argomento i soggetti definiti dall'art. 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, che recita testualmente «*si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva*» (***Circolare 02.03.2016 n. 3/E***).

Tabella riepilogo acquisto veicolo

Soggetto disabile	Obbligo all'adattamento del veicolo	Certificazione per il riconoscimento della disabilità	Norme fiscali
Portatore di <i>handicap</i> con impedite o ridotte capacità motorie permanenti	Si l'adattamento deve: – essere funzionale alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile è affetto; – risultare dalla carta di circolazione.	Verbale della Commissione medica per l' <i>handicap</i> (l. n. 104 del 1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Nelle certificazioni deve essere esplicitata la natura motoria della disabilità ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori	l. n. 449 del 1997 art. 8
Invalido con grave limitazione alla capacità di deambulazione	No	Verbale della Commissione medica per l' <i>handicap</i> (l. n. 104 del 1992) che attesti la grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all'impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore.	l. n. 388 del 2000 art. 30
Pluriamputato	No	Verbale della Commissione medica per l' <i>handicap</i> (l. n.104 del 1992) o da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra nella quale sia indicata la pluriamputazione e la gravità della minorazione	l. n. 388 del 2000 art. 30
Portatore di <i>handicap</i> psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento	No	Verbale di accertamento dell'invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di <i>handicap</i> psichico o mentale grave Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (l. n. 18 del 1980 e l. n. 508 del 1988)	l. n. 388 del 2000 art. 30
Soggetto affetto da sindrome di <i>Down</i> titolare dell'indennità di accompagnamento	No	Certificazione del medico di base che attesti che il soggetto è affetto da sindrome di <i>down</i> . Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (l. n. 18/1980 e l. n.508/1988)	l. n. 388 del 2000 art. 30
Non vedente (Ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi – l. n. 138 del 2001 artt. 2, 3 e 4)	No	Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della cecità o Verbale della Commissione medica per l' <i>handicap</i> (l. n. 104 del 1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra	l. n. 342 del 2000 art. 50 (IVA) l. n. 488 del 1999 art.6 (IRPEF)
Sordo (Sordità dalla nascita o preverbale – l. n. 381 del 1970)	No	Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della sordità o Verbale della Commissione medica per l' <i>handicap</i> (l. n. 104 del 1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra	l. n. 342 del 2000 art. 50 (IVA) l. n. 488 del 1999 art.6 (IRPEF)

Semplificazioni in materia di certificazioni

L'art. 4 del d.l. n. 5 del 2012, così come modificato dall'art. 29-bis, comma 1, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, nel disciplinare le semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche, prevede che «I verbali delle commissioni mediche integrate di cui

all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Per effetto di tale disposizione, i **nuovi certificati rilasciati dalle Commissioni** mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, *handicap* e disabilità del soggetto, **devono stabilire anche se sono soddisfatti:**

- i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per disabili. In particolare, i certificati riportano che il soggetto «è *invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta*» ai sensi dell'art. 381 del DPR n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada) qualora ricorrano le condizioni per avere diritto al contrassegno di parcheggio per disabili;
- i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli;
- i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'art. 3 della l. n. 104 del 1992.

I medesimi certificati, in ragione del tipo di disabilità riscontrata, riportano, pertanto, che il soggetto è:

- portatore di *handicap* con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (art. 8 della l. 27 dicembre 1997, n. 449);
- affetto da *handicap* psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della l. n. 388 del 2000);
- sordo (art. 6 della l. 23 dicembre 1999, n. 488, e art. 50 della l. 21 novembre 2000, n. 342);
- non vedente (art. 6 della l. n. 488 del 1999 e art. 50 della l. n. 342 del 2000). Per non vedente, ai fini delle agevolazioni fiscali, si intende il cieco totale, il cieco parziale e l'ipovedente grave.

Il certificato rilasciato al disabile è fornito dalle commissioni mediche in due distinte versioni. La prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione “*omissis*” (per motivi di *privacy*) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi (art. 8 della l. n. 449 del 1997, art. 30, comma 7, della l. n. 388 del 2000, art. 6 della l. n. 488 del 1999 e art. 50 della l. n. 342 del 2000).

Per i certificati emessi ai sensi dell’art. 4 del citato d.l. n. 5 del 2012, la detrazione, quindi, è subordinata all’indicazione nei predetti certificati della norma fiscale di riferimento (in versione estesa o *omissis*).

Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui all’art. 20, del d.l. n. 78 del 2009, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.

Attenzione: L’indicazione che il soggetto «è *invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta*», ai sensi dell’art. 381 del DPR n. 495 del 1992, attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili. Tale attestazione non implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli. Tale circostanza, come previsto dall’art. 4 del citato d.l. n. 5 del 2012, può essere attestata solo dal richiamo alle specifiche norme fiscali.

L’art. 25, comma 6-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito che «*nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura*».

Ciò premesso, i verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della l. n. 114 del 2014, che ha inserito il menzionato comma 6-*bis*) devono intendersi validi a tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino all’avvenuto completamento dell’*iter* sanitario della revisione stessa (*Circolare INPS 08.09.2016 n. 127*).

Tipologia di spesa

La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili alla manutenzione straordinaria; sono quindi escluse quelle di ordinaria manutenzione

quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo (*Risoluzione 17.09.2002 n. 306/E*).

Tabella categoria veicoli agevolabili

Autovetture (*)	veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente
autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)	veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli specifici (*)	veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
Autocaravan (*)	veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
Motocarrozette	veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
Motoveicoli per trasporto promiscuo	veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente
Motoveicoli per trasporti specifici	veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(*) Per i non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolabili sono quelle con l'asterisco

Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle "minicar" che possono essere condotte senza patente

La detrazione spetta anche per l'acquisto di veicoli elettrici, e per l'acquisto di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità. Come precisato dall'art. 53-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per l'acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell'aliquota IVA ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina o ibrido, e a 2.800 centimetri cubici se è alimentato a diesel o ibrido, e la potenza non sia superiore a 150 KW se con motore elettrico.

Dall'anno d'imposta 2020, la detrazione per le spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".

Limiti di detraibilità

La detrazione pari al 19 per cento è determinata su un limite di spesa di euro 18.075,99 e, con riferimento all'acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di

acquisto). **Concorrono** al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 **anche le spese per le riparazioni** che non rientrano nell'ordinaria manutenzione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall'acquisto del veicolo stesso.

La detrazione per le spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-*quater*, del TUIR).

È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il primo veicolo agevolato risulti cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) **per demolizione**, in data antecedente al secondo acquisto. Il beneficio **non spetta**, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché **esportato** all'estero (*Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta 3.2*).

In caso di furto e mancato ritrovamento del veicolo prima della fine del quadriennio, il contribuente può fruire della detrazione per l'acquisto di un nuovo veicolo per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall'assicurazione. Se vi sono rate residue in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarre (*Circolare 20.04.2005 n. 15/E, risposta 6.3*).

È possibile fruire della detrazione anche per acquisti successivi, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto effettuato con le agevolazioni (*Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 7.5*) e senza necessità di vendere il precedente veicolo.

Quando, ai fini della detrazione, non è richiesto l'adattamento del veicolo, la soglia di euro 18.075,99 vale solo per il costo di acquisto del veicolo; ulteriori spese per eventuali interventi di adattamento necessari a consentire l'utilizzo del mezzo, quali ad esempio quelle per l'installazione di una pedana sollevatrice, non concorrono al raggiungimento del predetto limite massimo di spesa, ma danno diritto alla detrazione del 19 per cento, prevista per i mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento del disabile, da indicare nel rigo E3 (*Risoluzione 09.04.2002 n. 113/E*).

La detrazione può essere fruita per intero nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in 4 quote annuali di pari importo.

Nell'ipotesi in cui si è scelto di ripartire la spesa in 4 rate e il beneficiario muore prima di aver goduto dell'intera detrazione, l'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un'unica soluzione le rate residue (*Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta 3.1*).

Le spese di manutenzione straordinaria del veicolo non possono essere rateizzate e devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di sostenimento delle stesse (***Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 4.8, e Circolare 20.04.2005 n. 15/E, risposta 6.1***).

Il veicolo acquistato deve essere destinato, in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona con disabilità. In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse. La disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Anche in questo caso, tuttavia, l'acquisto del veicolo, prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto, non è agevolabile salve le ipotesi di cancellazione del veicolo dal PRA per demolizione e furto, espressamente previste dalla norma agevolativa.

Non è tenuto alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in eredità un'auto che il genitore disabile aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma (***Risoluzione 28.05.2009 n. 136/E***).

È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all'estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia. La documentazione comprovante l'acquisto del veicolo in lingua originale dovrà essere corredata da una traduzione in lingua italiana, secondo le regole previste per le spese sostenute all'estero (***Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 4.3***). Se il portatore di *handicap* è fiscalmente a carico di un suo familiare, può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile.

Se più disabili sono fiscalmente a carico dello stesso familiare, quest'ultimo può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di un veicolo per ognuno dei disabili a suo carico (***Risoluzione 16.05.2006 n. 66/E***).

Un genitore con disabilità può detrarre contemporaneamente il costo dell'acquisto di una propria autovettura e il costo di acquisto di quella del figlio con disabilità che risulti fiscalmente a suo carico (***Circolare 20.04.2005 n. 15/E, risposta 6.4***). La detrazione, invece, non compete al genitore del disabile, intestatario del documento di spesa, che, insieme al figlio, è fiscalmente a carico dell'altro genitore. Per avere diritto alla detrazione è necessario che l'acquisto del veicolo e l'intestazione al PRA siano, in alternativa, a nome del disabile o del familiare di cui è a carico fiscalmente (***Risoluzione 17.01.2007 n. 4/E***).

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2021 (punti da 341 a 352) con il codice 4.

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia	Documenti
<p>Prima o unica rata di acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> autoveicoli (*) autoveicoli per il trasporto promiscuo (*) autoveicoli specifici (*) autocaravan (*) motocarrozze motoveicoli per trasporto promiscuo motoveicoli per trasporti specifici <p>(*) Per i non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono quelle con l'asterisco</p>	<p><i>Per i veicoli adattati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fattura relativa all'acquisto intestata alla persona con disabilità o al familiare di cui è carico fiscalmente - Copia della patente di guida speciale o copia del foglio rosa "speciale" solo per veicoli adattati al sistema di guida (anche in presenza di solo cambio automatico) - Copia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di persone con disabilità titolari di patente speciale oppure che il veicolo è adattato nella struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna del veicolo per l'accompagnamento e la locomozione del disabile - Copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità - Autocertificazione che attesti che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un veicolo agevolato - L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati <p><i>Per i veicoli non adattati</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fattura relativa all'acquisto intestata alla persona con disabilità o al familiare di cui è a carico fiscalmente - Per i non vedenti e sordi certificato che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica - Per i portatori di handicap psichico o mentale verbale di accertamento dell'invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o mentale e riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (di cui alle l. n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile - Per le persone affette da sindrome di Down, certificazione rilasciata dal proprio medico di base e certificazione dell'indennità di accompagnamento come previsto dall' art. 30 della l. n. 388 del 23 dicembre 2000 - Per gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati, verbale rilasciato dalla commissione medica per l'handicap che attesti la grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o da altra Commissione medica pubblica che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all'impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore (ivi comprese le pluriamputazioni)

	<ul style="list-style-type: none"> - È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità - Autocertificazione che attesti che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un veicolo agevolato - L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati
Rate successive	<p><i>Qualora il contribuente, nell'anno in cui ha sostenuto la spesa di cui ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell'assistenza del medesimo CAF o soggetto abilitato, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata. La documentazione deve essere comunque conservata a corredo della dichiarazione in cui è esposta la rata</i></p> <p><i>Nel caso in cui il contribuente negli anni precedenti non si sia rivolto al medesimo CAF o soggetto abilitato occorrerà verificare tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, inclusa la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare</i></p>
Spese di riparazione rientranti nella manutenzione straordinaria	<ul style="list-style-type: none"> - Fattura relativa alla spesa di manutenzione straordinaria - Fattura relativa all'acquisto del veicolo per verificare di non avere superato il limite di € 18.075,99 e che non siano trascorsi più di 4 anni dall'acquisto - Certificazione dell'handicap come sopra descritta e/o autocertificazione - L'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL CONTRIBUENTE

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a, nato/a
ail
.....codice fiscale, avvalendosi delle
disposizioni del DPR n. 445 del 2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici
goduti prevista dall'art. 75 e delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a
verità, dichiara quanto segue:

Righi 730	DICHIARAZIONE
E1-E10	Per gli oneri per i quali è previsto l'obbligo di tracciabilità di cui all'art. 1, comma 679, della l. n. 160 del 2019, laddove non sia espressamente indicato sul documento di spesa, quest'ultima si intende sostenuta dal soggetto al quale è intestato il documento, anche se il sistema di pagamento "tracciabile" è intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico.
E1	I documenti giustificativi, per un ammontare pari a euro, sono relativi a spese sanitarie per patologie da cui è affetto, esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. Si attesta il possesso della certificazione medica con la quale vengono correlate le spese alla patologia medica esente.
E2	I documenti giustificativi, per un ammontare pari a euro, sono relativi a spese sanitarie per patologie da cui è affetto il familiare non a carico, esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.
E4	L'autoveicolo è utilizzato in via esclusiva/prevalente a beneficio del disabile.

E4	È stato riconosciuto portatore di <i>handicap</i> , ai sensi dell'art. 3 della l. n. 104 del 1992 dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della stessa legge ovvero da altra Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile/di lavoro/guerra ed è in possesso della relativa certificazione; l' <i>handicap</i> riconosciuto comporta impedite e/o ridotte capacità motorie permanenti idonee al riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 8 della l. n. 449 del 1997.
E4	È stato riconosciuto portatore di <i>handicap</i> psichico o mentale con assegnazione dell'indennità di accompagnamento/invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione/affetto da pluriamputazione dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della l. n. 104 del 1992 o, limitatamente a determinate patologie, da altre Commissioni mediche pubbliche ed è in possesso della relativa certificazione dalla quale risulta una situazione di <i>handicap</i> grave, così come definito dall'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992 tale da riconoscere le agevolazioni di cui all'art. 30, comma 7, della l. n. 388 del 2000.
E4	È stato riconosciuto sordo ai sensi della l. n. 381 del 1970 o non vedente ai sensi degli artt. 2, 3, 4 della l. n. 138 del 2001 ed è in possesso della relativa certificazione rilasciata dalla commissione medica pubblica idonea al riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 50 della l. n. 342 del 2000.
E4	Negli ultimi quattro anni non ha acquistato autoveicoli o motoveicoli per i quali ha beneficiato di altra detrazione, ovvero ne ha beneficiato, ma il veicolo precedente è stato cancellato dal PRA. Le condizioni di detraibilità sussistono per l'anno 2020 in quanto non ha trasferito l'autoveicolo a titolo oneroso o gratuito nei due anni successivi all'acquisto ovvero lo ha ceduto in quanto, a seguito delle mutate esigenze dovute al proprio <i>handicap</i> , ha dovuto acquistarne un altro sul quale ha realizzato nuovi e diversi adattamenti.
E5	Negli ultimi quattro anni non ha acquistato un cane guida per il quale ha beneficiato di altra detrazione, ovvero ne ha beneficiato, ma si è determinata una situazione di perdita dell'animale.
E5	È stato riconosciuto non vedente ai sensi ai sensi degli artt. 2, 3, 4 della l. n. 138 del 2001 ed è in possesso della relativa certificazione rilasciata dalla commissione medica pubblica.
E7	Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, l'immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato destinato ad abitazione principale entro i termini di legge previsti in funzione della data di stipula e le condizioni di detraibilità degli interessi sussistevano anche per l'anno d'imposta 2020.
E7	Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale e l'immobile oggetto del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito ad abitazione principale nel rispetto dei termini di legge.
E7	Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l'acquisto e per la ristrutturazione dell'abitazione principale..... L'importo del mutuo da attribuire all'acquisto dell'abitazione principale è pari a euro.....e quello relativo alla ristrutturazione della stessa unità immobiliare è pari a euro..
E8-E10 Cod. 8	L'immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato adibito a propria abitazione diversa da quella principale e tale condizione sussisteva anche per l'anno d'imposta 2020.

E72	Ha diritto alla detrazione per canoni di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, avendo rispettato tutte le condizioni previste.
E81	È stato riconosciuto non vedente, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della l. n. 138 del 2001 dalla Commissione medica pubblica e di essere in possesso della relativa certificazione oltre che di un cane guida.
E82	Di essere iscritto alla gestione separata Inps <i>ex</i> SCAU.
G4	Di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero e che le relative imposte sono definitive.
G12	Che l'immobile è utilizzato esclusivamente per l'uso personale o familiare e che per le spese relative all'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme non si fruisce di altre agevolazioni fiscali.
QUADRO I	Di non avere debiti erariali, iscritti a ruolo e scaduti e/o risultanti da avvisi di accertamento divenuti esecutivi, di ammontare superiore ad euro 1.500 (artt. 29 e 31 del d.l. n. 78 del 2010).

La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi:

DATA

FIRMA

Allegato: copia del documento di identità.

ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DA SOGGETTI TERZI IN RELAZIONE A ONERI FRUITI DAL CONTRIBUENTE

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a, nato/a, il, codice fiscale, avvalendosi delle disposizioni del DPR n. 445 del 2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici goduti prevista dall'art. 75 e delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara quanto segue:

Righi 730	DICHIARAZIONE
E2	In qualità di familiare fiscalmente non a carico affetto dalla patologia esente, di non possedere redditi o possedere redditi tali da comportare un'imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive e quindi di non essere tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Si attesta il possesso della certificazione medica con la quale vengono correlate le spese alla patologia medica esente.
E30	In qualità di familiare a carico, i contributi versati a mio favore non sono stati da me dedotti o saranno dedotti soltanto nella misura di euro.....

La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi:

DATA

FIRMA

Allegato: copia del documento di identità.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente